

DIRETTIVA EUROPEA MIFID 2004/39/C

Anche in Italia, finalmente, il 16 novembre 2006, in Senato è stato approvato con il parere positivo del Governo l'art. 10 del D.L. 1014 favorevole all'esercizio della consulenza finanziaria indipendente da parte delle persone fisiche. Con tale recipimento, anche in Italia solo le persone fisiche o giuridiche autorizzate (imprese di investimento) potranno erogare il servizio di consulenza. Si delineano così due macrocategorie. La prima: soggetti che operano senza conflitti di interesse, in quanto non coinvolti nel processo di vendita dei prodotti, che possono essere sia persone fisiche (singoli professionisti o studi associati) che giuridiche (società di consulenza finanziaria). La seconda: soggetti che operano in conflitto di interesse (collocamento di prodotti) che sono le banche e le Sim, che avranno la possibilità di avvalersi di agenti per promuovere il loro servizio di consulenza. Con l'istituzionalizzazione della figura del consulente privo di conflitti di interesse e degli agenti di cui le Banche e Sim potranno avvalersi, viene meno il rischio per gli investitori di non riconoscere l'interlocutore che essi ritengono adatto per i loro investimenti. Gli operatori senza conflitti di interesse, infatti, saranno riconosciuti ed autorizzati (art. 6 comma 3) dagli Stati membri in base ai requisiti vincolanti stabiliti dalla Direttiva e tale autorizzazione sarà valida per tutta la Comunità, consentendo l'erogazione della consulenza in tutti gli Stati membri.

ROBERTO ANSELMINI

Email: arfinancialplannig@gmail.com

Telefono: 0346 6746184

0226923458

